



## Provincia di Modena

Area Tecnica

**Determinazione numero 1670 del 22/09/2022**

**OGGETTO: LICEO STATALE FORMIGGINI DI SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. 2° STRALCIO (LOTTO 1) CIG 901160862C CUP G84E21000430001. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI OPERE PROPEDEUTICHE PER IMPIANTI MECCANICI -CAT OG11- IMPRESA SICI IMPIANTI TECNICI SRL.**

Con Determinazione Dirigenziale n.1871 del 03/12/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi ai due stralci dei lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 3.509.148,90 (2° stralcio) ed 1.720.650,07 (3° stralcio). Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20, come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21, in esito ad unica procedura negoziata suddivisa in 2 lotti funzionali, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 28/01/2022 ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avendo a riferimento gli stessi prezzi, i due progetti sono stati aggiudicati alla medesima impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368, che ha offerto lo stesso ribasso (1%) per entrambi i lotti, quindi per un importo contrattuale netto di € 3.548.590,02 di cui € 3.474.057,41 per lavori ed € 74.532,61 per oneri di sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1) ed € 1.745.820,84 di cui € 1.703.443,57 per lavori ed € 42.377,27 per oneri di sicurezza per 3° stralcio (lotto 2) (oltre IVA al 10% impegnati ai cap. 4779/0 e 572 del Peg 2022 ).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 30/05/2022 al rep n 29077.

In data 08/09/2022 perveniva alla scrivente amministrazione richiesta di subappalto, corredata dalla sotto descritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 30977 di pari data come rettificata dal prot. 21564 del 23/06/2022, a termini della quale l'impresa appaltatrice **AEC COSTRUZIONI SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **realizzazione opere propedeutiche per impianti meccanici** rientranti nella categoria OG11 all'impresa **SICI SRL** con sede in Sassuolo (MO) via Casiglie strada bassa 11/13 CF e P.IVA 01653390367 per un importo di € 25.000,00 di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza I.V.A. esclusa per il 2° stralcio (lotto 1 in gara) con rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore prevista nel contratto di subappalto.

Poiché la documentazione non risultava completa, si provvedeva a richiederne integrazione con prot. n. 31240 del 12/09/2022; in data 19/09/2022 con prot. 31893 pervenivano regolarmente le integrazioni richieste.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nella sezione "Fornitura e posa in opera impianti fotovoltaici" e "Fornitura manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nel settore farmaceutico ed alimentare" con provvedimento n. 68960 del 21/08/2020 attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
  - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
  - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
  - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
  - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
  - attestazione SOA (cat. OG11 cl. III)

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione.

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% ( o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA –

potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 50 % dell'importo della categoria OG11.

Per i lavori relativi al 2° stralcio (lotto 1) tale quota corrisponde ad € 500.253,55 pertanto, con il presente subappalto di € 25.000,00 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 475.253,55.

Si dà atto che l'affidatario è qualificato nella relativa categoria come da attestazione SOA adeguata per categoria e classifica, è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, che è abilitato all'installazione impianti ai sensi del D.M. 37/2008 Lettera A-B-C-D-E-G e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

**D E T E R M I N A**

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **AEC COSTRUZIONI SRL** con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368 a subappaltare all'impresa **SICI SRL** con sede in Sassuolo (MO) via Casiglie strada bassa 11/13 CF e P.IVA 01653390367 i lavori **opere propedeutiche per impianti meccanici** rientranti nella categoria OG11 per un importo di € 25.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1);
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL\_33618010 del 23/06/2022 valido fino al 21/10/2022 ;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA adeguata per categoria e classifica (OG11 cl. III);
- 4) di dare atto che, come specificato in premessa, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 5) di dare atto che la ditta subappaltatrice SICI SRL risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena nella sezione "Fornitura e posa in opera impianti fotovoltaici" e "Fornitura manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nel settore farmaceutico ed alimentare" con provvedimento n. 68960 del 21/08/2020 attualmente in corso di aggiornamento;
- 6) di dare atto che il codice CIG è 901160862C ed il CUP è G84E21000430001 per il 2° stralcio (lotto 1);
- 7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 475.253,55 come importo limite subappaltabile della categoria OG11 per il 2° stralcio (lotto 1);
- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI, alla Ditta subappaltatrice SICI SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F955 rif arch 486 (2° stralcio).

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)